

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2020

Interventi dei Sig. consiglieri

Approvazione nuova revisione del “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza” – Abrogazione Regolamento previgente approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 29/04/2019.

Presidente

Passiamo al punto 6 dell’ordine del giorno: Approvazione nuova revisione del “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza” – Abrogazione regolamento previgente approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/04/2019. Prego assessore Puglisi.

Assessore Puglisi

Grazie Presidente. Questo è tra i tre quello un po’ più complesso quindi andiamo a rivedere tutta una serie di indicazioni inserite nel regolamento per l’emergenza abitativa. Farò un excursus che peraltro ho già fatto anche in commissione, ad esempio su questo magari andrei proprio passo a passo in modo tale che sia un po’ più comprensibile il perché di alcune modifiche. Intanto partiamo dalla premessa. La premessa come ho ricordato in commissione prende spunto dalle ultime modifiche che sono state fatte alla Legge Regionale 3 del 2010 soprattutto per quanto riguarda il criterio di residenzialità. Le ultime modifiche apportate nel 2019 hanno previsto che per poter accedere all’emergenza abitativa bisognasse avere cinque anni di residenza nel territorio Piemontese di cui almeno tre anche non continuativi nel Comune ove si fa la richiesta. Con questa modifica e alcune modifiche che verranno riprese poi negli articoli successivi noi invece andiamo a sancire, essendo ricordo il regolamento per l’emergenza abitativa demandato alla potestà del Consiglio Comunale, noi andiamo a specificare che gli ultimi tre anni di residenza devono essere all’interno del Comune di Orbassano, semplicemente andiamo ad attuare quanto già era previsto dalla normativa prima di questa modifica. Scorrendo velocemente il regolamento arriviamo all’art. 3 dove sono le competenze per la commissione dell’emergenza abitativa,

dove andiamo a inserire anche la decisione di esclusione dall'emergenza abitativa nel caso non vi fosse da parte del richiedente una casa A.T.C., comunicazione di variazione all'interno del nucleo familiare della condizione per cui si è arrivati all'emergenza abitativa. Faccio un esempio, viene preso un caso di emergenza abitativa dovuta al calo del reddito per perdita improvvisa di lavoro, nel momento in cui la commissione per l'emergenza abitativa sancisce la possibilità per questa persona di entrare nell'A.T.C. il giorno dopo magari nel nucleo in questione entrambi trovano lavoro e cambia la condizione. Se questo non viene comunque comunicato è motivo escludente, quindi qualunque variazione all'interno del nucleo deve essere comunicata. Diamo anche alla commissione per l'emergenza abitativa la potestà di assegnare gli alloggi di edilizia agevolata quelli che noi chiamiamo del CIT. Vi è poi un rimando, sempre in questo articolo, all'art. 17 ma direi che le vedremo poi in coda alla discussione. Per quanto riguarda l'art. 4 comma b, ribadisce quanto detto in premessa che gli ultimi tre anni devono essere di residenza nel Comune di Orbassano. Scorrendo ancora velocemente, poi se ci sono domande le affronteremo dopo. Per quanto riguarda l'art. 5 anche questo l'art. e bis è una riformulazione sempre della legge 3/2010 successiva all'ultima approvazione di variazione del bilancio che abbiamo fatto in consiglio comunale. La nuova modificazione della Legge 3/2010 prevede che anche coloro i quali siano stati sistemati con sistemazione provvisoria, che ricordiamo è quella che non può eccedere i due anni ma che si trovino finiti i due anni sempre in una condizione di impossibilità accertata dal Comune, possono accedere alla casa; l'assegnazione provvisoria è quella perché ha come dicevo prima una scadenza, quindi può durare da sei mesi a massimo due anni, ma qualora permanga la situazione oggettiva di difficoltà del nucleo familiare a reperire una diversa soluzione abitativa, il Comune può certificare l'emergenza e quindi lasciarli all'interno dell'alloggio in cui dimorano. Successivamente anche qua la formulazione dell'art. 7 comma J è semplicemente quanto riportato sopra sulla necessità di comunicare all'ufficio casa ogni eventuale variazione all'interno del nucleo familiare. Per quanto riguarda l'art. 10 invece andiamo a inserire una postilla sul fatto che qualora vi fosse un pignoramento immobiliare l'istanza, se vi ricordate avevamo visto già anche lo scorso anno quando abbiamo rivisitato il

regolamento in questione, che sia il proprietario esecutato e eventualmente anche l'inquilino può fare domanda per accedere alla casa popolare. In questo caso noi andiamo a specificare, come peraltro inserito all'interno della legge 3/2010 e successive modificazioni, che l'alloggio oggetto della procedura esecutiva deve essere ovviamente ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare secondo appunto i parametri che vengono dati dalla legge.

Passo successivo invece sul punto 2 sempre dell'art. 10 in questo caso parliamo del proprietario esecutato che deve dimostrare un calo del reddito rispetto al precedente, ma anche una diminuzione del reddito rispetto al momento dell'acquisto dell'immobile. Devo dire che casi come questi a oggi non se ne sono ancora visti, però era solo una precisazione che volevamo fare all'interno del regolamento.

Scorrendo ancora il regolamento arriviamo al punto 16, il punto 16 è sulla sistemazione provvisoria, chiedo scusa, i requisiti specifici per i casi di emergenza abitativa, quello che abbiamo visto prima, quella nuova introduzione messa nella variazione della legge 3/2010 per cui la sistemazione provvisoria può diventare definitiva in certe condizioni.

Viene posta la condizione che il richiedente deve avere alla fine dei due anni della provvisoria, un ISEE inferiore al 30% del limite di accesso all'edilizia sociale. Il limite previsto per l'anno in corso è di 21.400, euro più o euro meno comunque 21.000 euro, noi diciamo che per passare da una sistemazione provvisoria a una definitiva il limite è al massimo di 7.000 euro di ISEE. Andiamo all'art. 17 che invece di fatto è la novità che viene inserita all'interno del regolamento che è un nuovo requisito, che l'emergenza abitativa è determinata da invalidità al 100% sopraggiunta. È una categoria molto particolare, nel senso che noi andiamo a dire che se sopraggiunge una invalidità in un'abilità lavorativa al 100%, quindi riconosciuta ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 noi bypassiamo l'emergenza abitativa e assegniamo per due anni quindi un'assegnazione provvisoria per due anni una casa popolare. Ovviamente noi sappiamo che questa situazione, questa assegnazione provvisoria, è determinata da una difficoltà sia di salute ma anche ovviamente di attività lavorativa, per cui assegniamo per due anni. Nulla

vieta, come detto precedentemente, qualora entro i due anni la persona non abbia trovato una soluzione al proprio problema di salute di prolungare ovviamente mantenendo sempre i requisiti di prima, di prolungare l'assegnazione. Per quanto riguarda invece l'ultima parte anche in questo caso le agenzie sociali per la locazione o ASLO, è tutto un richiamo alle normative vigenti e alle ultime disposizioni, soprattutto la Legge 18 dell'aprile 2019 che è per i mutui sulla prima casa. Andiamo sostanzialmente a richiamare questa normativa e le modificazioni precedenti che ci sono state, le andiamo a inserire all'interno di questo regolamento andando a esplicitare anche ulteriori modifiche che si sono aggiunte su ASLO, mutui ma anche affitto, penso ad esempio per i giovani inferiori ai 35 anni l'ISEE cui fa riferimento a ciascuno dei nuclei della famiglia di provenienza, così come esplicitato nei regolamenti attuativi. Io mi fermerei qua e ovviamente rimango a disposizione per eventuali domande.

Presidente

Grazie assessore Puglisi come vi ho detto per l'altra delibera anche su questa ci sono state le stesse correzioni, ve le faccio vedere, come vedete qua lo schema di nuovo sostituisce "il nuovo testo del", qui "lo schema con testo del", qui mancava un "comporta" che il presente provvedimento non impegna di spesa a carico del bilancio, "non comporta impegno di spesa", questo era un omissis un refuso. Qui è stato tolto un trattino e sono state semplicemente fatte delle correzioni lessicali.

Intereventi? Di Salvo, prego.

Consigliere Di Salvo

Grazie Presidente e grazie all'assessore per l'esposizione. Ho visto i file aggiornati di tutti e tre i regolamenti nell'area riservata, in realtà pensavo fossero evidenziate in giallo le modifiche come avevamo chiesto e concordato con l'assessore nella commissione, però questa cosa questa volta è sfuggita...

Assessore Puglisi

L'ufficio non l'aveva mandato?

Ricordo che mi era stato chiesto in commissione, però poi nessuno di voi me l'ha più chiesto, dico la verità, pensavo fossero state inviate.

Consigliere Di Salvo

Infatti stavo dicendo che nonostante questo il regolamento è stato sviscerato in ogni caso, sono passati da 22 a 25 articoli, uno dei requisiti principali che è cambiato è che gli anni di residenza a Orbassano dovevano essere gli ultimi tre, l'art. 17 sull'invalidità al 100% sopraggiunta che permette una ospitalità temporanea di due anni, quindi in linea con la votazione del nostro gruppo nell'aprile 2019 anche quest'anno ci asterremo nella votazione di questo regolamento. Grazie.

Presidente

Grazie consigliere Di Salvo. Altri interventi? Prego Guglielmi.

Consigliere Guglielmi

Grazie Presidente. Ringrazio logicamente l'assessore Puglisi per la trattazione sia in commissione che questa sera delle variazioni del regolamento, ringrazio gli uffici per il lavoro profuso per queste modifiche. Il voto della maggioranza sarà favorevole. Grazie

Presidente

Grazie Guglielmi. Altri interventi? Raso, prego.

Consigliere Raso

Intanto voglio ringraziare l'assessore che già è stato esaustivo nella commissione, avevo fatto delle domande specifiche già in commissione. Se non ricordo male sull'art. 10 mi sembra che sia stato aggiunto anche che i metri venivano assegnati anche in base al nucleo familiare, quindi c'è stato anche un ampliamento dei metri quadri che venivano assegnati gli alloggi in base anche al numero degli abitanti, giusto? Se c'è una persona un tot di metri, due persone quindi c'è un aumento anche graduale anche della metratura della casa, quindi questa è stata già un'altra cosa esaustiva. Sull'art. 17, cosa che

avevo già anche chiesto in commissione, il problema dell'invalidità al 100% purtroppo è un aspetto che quando viene fatta una diagnosi del genere e quindi viene data una percentuale del genere l'assegnazione il più delle volte non è provvisoria ma purtroppo diverrà definitiva, quindi l'attenzione particolare l'avevo chiesto anche in commissione, se ci fossero casi del genere fare particolare attenzione. Per il resto l'emergenza abitativa è un argomento non facile da affrontare, chi è addetto ai lavori si trova di fronte alle persone che sono coinvolte e alle richieste che a volte non sono poche con aspetti anche dal punto di vista personale non facile da affrontare. A volte bisogna fare delle scelte, le scelte vengono fatte con dei requisiti dei regolamenti e quindi bisogna osservare delle graduatorie e purtroppo non rispondere a tutte le esigenze. Però vedo che il Comune su questo si sta adoperando per far fronte a questa situazione. Ringrazio l'assessore e grazie.

Presidente

Grazie consigliere Raso. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione questo punto. Ok procediamo. Allora mettiamo in votazione il punto 6: Approvazione nuova revisione del "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza" – Abrogazione Regolamento previgente approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 29/04/2019.

Contrari ... nessuno

Astenuti ... 8, la minoranza.

Favorevoli ... tutti gli altri.

Facciamo l'immediata eseguibilità anche per questo. Segretario, procedo? Votiamo l'immediata eseguibilità del punto 6.

Contrari ... nessuno

Astenuti ... 8, la minoranza.

Favorevoli ... 9, tutti gli altri.

Il punto 6 è approvato.